

Delibera del Consiglio Comunale n.21 del 12.09.2015

OGGETTO: esame Piano integrato del Parco regionale dell'Antola.

CONSIGLIO COMUNALE

Visto il Progetto di Piano Integrato del Parco Antola:

- ritenuto come, anche in questa occasione, prevalga un'impronta decisamente vincolistica a scapito di iniziative di sviluppo del territorio a favore delle popolazioni locali;
- considerata penalizzante per gli interessi del Comune la perimetrazione proposta, soprattutto se rapportata con quella di altri Comuni;
- preso atto della assoluta irrazionalità della delimitazione delle zone SIC;
- viste le "equivoche indicazioni" contenute nella carta QS2 estese all'intero territorio comunale;
- dato atto che il PUC-CO in formazione è stato redatto in collaborazione con l'Ente Parco;
- considerato che occorre rideterminare i confini dell'area, anche al fine di renderli certi e facilmente identificabili;

DELIBERA

Ad unanimità di voti, di presentare le seguenti osservazioni al Piano Integrato del Parco Antola:

- 1) Stralciare dall'art. 16 delle norme regolamentari quella relativa al recupero, con destinazione obbligatoria, dei manufatti esistenti entro l'area Parco e zone SIC.
- 2) Vengono recepite tutte le ulteriori osservazioni come da allegato "A" alla presente.
- 3) Rideterminare i confini dell'area Parco secondo la planimetria allegata che fa parte integrante della presente delibera come da allegato "B" alla presente.

INVITA

La Regione Liguria a recepire le osservazioni di cui sopra e, con l'occasione

RACCOMANDA

Alla Regione stessa di modificare i confini delle zone SIC riconducendole, al massimo, entro i confini dell'area Parco.

PIANO INTEGRATO PARCO

SCHEMA PRELIMINARE OSSERVAZIONI

In via generale si segnala che:

- Risulta opportuno che dalle norme tecniche di attuazione vengano stralciate le parti nelle quali si indicano specifiche norme di carattere urbanistico, dando atto che per tali ambiti regolamentari si deve far riferimento ai singoli strumenti urbanistici vigenti o adottati. Più precisamente che a seguito della recente approvazione dello strumento pianificatorio urbanistico "PUC-CO" da parte della Regione Liguria in data **10/09/2014** (di cui il Parco dell'Antola è redattore insieme alla Città Metropolitana e i Comuni), tutte le perimetrazioni e norme presenti all'interno delle N.T.A. del Piano del Parco che confliggono con la nuova zonizzazione e le norma urbanistica del PUC-CO delle zone AC-TE / AR-TE / AR-TEC / AR-TEA / AR-TEP/ AC-TR / AC-TR-FFL / AI-SPC vengano stralciate o uniformate con tale previsione urbanistica;
- Gli ambiti gestionali omogenei di cui alla tavola QS02, ai quali viene dato valore "prescrittivo, descrittivo e di indirizzo per l'applicazione degli obiettivi qualità paesaggistica" (pag. 10 delle "Misure regolamentari gestionali"), risultano essere estesi a tutta l'area dei comuni facenti parte dell'area protetta: tale indicazione dovrà essere modificata, limitando esplicitamente la loro valenza prescrittiva solo all'interno delle aree ricomprese nell'area protetta;
- L'indicazione secondo la quale all'interno del "territorio protetto" la realizzazione di opere edilizie ed infrastrutturali è assentita previa valutazione di incidenza, deve essere riformulata limitando la necessità della citata valutazione di incidenza alle sole aree SIC come da specifica normativa (L.R. 28/09).
- Per i singoli ambiti si segnala che:
 - ✓ Nella "Zona B - Riserva Generale Orientata" dovranno essere consentiti, oltre alla manutenzione ordinaria e straordinaria e al restauro conservativo anche gli interventi di ristrutturazione dei manufatti esistenti, non limitando la destinazione a ricettività e servizi ma consentendo la residenza;
 - ✓ I contenuti minimi della convenzione di cui all'art. 14, comma 2, punto c) devono essere indicati nelle norme di

attuazione del piano del parco e concordati con le amministrazioni comunali interessate;

- ✓ Le norme che disciplinano gli interventi sui manufatti edilizi esistenti fissando un limite all'incremento volumetrico (art. 14, comma 2, punto c) oltre ad essere coordinate con gli strumenti urbanistici generali vigenti o adottati si ritiene debbano trovare applicazione solo per gli adeguamenti igienico sanitari, non essendo pertinenti agli eventuali interventi di ristrutturazione che dovranno essere comunque consentiti, integrando il comma e) dell'articolo 14, comma 2;
- ✓ La norma che disciplina per le zone B2 la realizzazione di manufatti per il ricovero degli animali e/o attrezzi (art. 14, comma 2, punto d) e che fissa un limite di 100 mc dovrà essere modificata, prevedendo la possibilità di un dimensionamento dei suddetti manufatti in funzione del piano di sviluppo aziendale previsto dagli strumenti urbanistici generali vigenti o adottati;
- ✓ La norma relativa alle zone D2 (art. 19, comma 2, punto a) deve essere integrata con la possibilità di destinare gli edifici oggetto di intervento (fino alla demolizione e ricostruzione fedele) anche a residenza. In tali ambiti devono comunque prevalere le norme urbanistico-edilizie contenute negli strumenti urbanistici vigenti o adottati;
- ✓ L'indicazione di vietare la circolazione dei mezzi motorizzati su strade interpoderali e/o comunali non asfaltate, consentendola solo agli aventi diritto per l'accesso ai fondi di proprietà (art. 25, comma 2) deve essere stralciata, in quanto limitativa per le possibilità di sviluppo sociale e turistico del territorio, ferma restando la volontà del Comune di emettere apposite ordinanze caso per caso da concordarsi con l'Ente Parco all'interno di una pianificazione viaria e di accessibilità al territorio non generalizzata e a pioggia sull'intero territorio.

